

COMUNE DI ROGOLO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO N. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO, COMPORTAMENTO E DIVIETI NELL'USO DELLA STRUTTURA AZZURRI D'ITALIA CAMPO DI CALCIO A 5

(Disciplina per l'utilizzo del campo da calcio a cinque, degli spogliatoi e delle aree pubbliche adiacenti)

Art. 1 – Principi Generali e Finalità

1. Il campo da calcetto comunale è uno spazio di aggregazione e incontro destinato alla pratica sportiva in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà.
2. Tutti i fruitori, sia giocatori che spettatori, sono tenuti a mantenere un comportamento civile e un linguaggio corretto e rispettoso. **È tassativamente vietato bestemmiare** o utilizzare un linguaggio ingiurioso e blasfemo all'interno dell'intero complesso.
3. L'ingresso nell'area dell'impianto implica l'accettazione incondizionata e l'obbligo di osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Art. 2 – Calzature Consentite e Accesso al Campo

1. Per prevenire il danneggiamento e il logoramento precoce del manto in erba sintetica, è consentito l'accesso al rettangolo di gioco esclusivamente con scarpe da ginnastica a suola liscia.
2. **È tassativamente vietato** l'utilizzo di calzature con **tacchetti in plastica dura o ferro** (es. scarpe da calcio tradizionali a 6 o 13 tacchetti) o scarpe chiodate da atletica.
3. Le calzature dei giocatori devono essere obbligatoriamente pulite prima di calpestare il tappeto sintetico.

Art. 3 – Divieti Specifici e Tutela delle Strutture del Campo

All'interno del rettangolo di gioco e nelle immediate adiacenze sono stabiliti i seguenti divieti assoluti:

- **Arredi e protezioni:** È vietato rimuovere, manomettere o rovinare i cuscini di protezione posti lungo le strutture perimetrali e sui pali di illuminazione.
- **Recinzioni e reti:** È vietato aggrapparsi alla recinzione esterna, alle porte di gioco e alla rete di protezione stessa.
- **Mezzi di trasporto:** È vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli, pattini o altri mezzi di trasporto. È parimenti vietato parcheggiare o addossare tali mezzi alle reti di recinzione.
- **Animali:** È vietato introdurre animali di qualsiasi specie, anche se custoditi al guinzaglio o muniti di museruola.
- **Alcolici e Vetro:** È vietato introdurre ed assumere bevande alcoliche (birra, vino, superalcolici), nonché introdurre bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro.
- **Cibi e bevande:** È vietato consumare cibi e bevande di qualsiasi genere all'interno del rettangolo di gioco. È possibile sugli spalti, nell'area antistante gli spogliatoi o nel giardino con l'obbligo di pulire e non abbandonare rifiuti che vanno inseriti nel cestino.

- **Fumo:** È vietato sputare sul manto, fumare (incluso l'uso di sigarette elettroniche), gettare rifiuti, caramelle o gomme da masticare (chewing-gum).
- **Estensione dei divieti:** Tutte le prescrizioni del presente articolo si applicano rigorosamente anche al pubblico presente sui gradoni e in tutta l'area circostante l'impianto.

Art. 4 – Regole d'Uso e Igiene degli Spogliatoi

1. Gli spogliatoi e i relativi servizi igienici e docce sono concessi esclusivamente ai gruppi autorizzati durante il proprio turno di gioco.
2. I giocatori dello stesso gruppo devono utilizzare un solo spogliatoio. Al termine dell'utilizzo, i locali devono essere lasciati in perfette condizioni di ordine, igiene e pulizia.
3. Gli utenti hanno l'obbligo di liberare interamente lo spogliatoio dalle proprie cose entro e non oltre **30 minuti** dalla fine del turno di gioco prenotato.
4. Durante lo svolgimento delle attività, le porte degli spogliatoi devono essere mantenute chiuse a cura dei fruitori per prevenire intrusioni.
5. Per ragioni di sicurezza elettrica e prevenzione degli infortuni, è vietato l'uso di asciugacapelli (phon) personali o altre apparecchiature elettriche private ad alto assorbimento. È fatto obbligo di asciugarsi accuratamente all'interno della zona docce per evitare pavimenti scivolosi nei corridoi.

Art. 5 – Tutela del Giardino Pubblico Adiacente e della Fontana

1. Il giardino pubblico situato a lato del campo sportivo è un bene della collettività destinato al relax e allo svago. È fatto divieto di calpestare le fioriere, divellere rami, piante o danneggiare gli arredi urbani come panchine, cestini e staccionate.
2. Tutti i rifiuti prodotti nel giardino o nell'area sportiva devono essere differenziati e gettati esclusivamente negli appositi contenitori. È vietato l'abbandono di sacchetti o scarti al di fuori di essi.
3. **Disciplina della Fontana Pubblica:** La fontana adiacente ha finalità puramente ornamentale e di approvvigionamento idrico. È severamente vietato:
 - Immergersi, fare il bagno o introdurre animali domestici.
 - Utilizzare l'acqua per lavare indumenti, attrezzature o scarpe da gioco sporche di terra o fango.
 - Sversare all'interno della vasca saponi, detersivi, sostanze chimiche, liquidi contaminanti, oppure gettarvi sassi, mozziconi di sigaretta o rifiuti di ogni genere.

Art. 6 – Regime di Responsabilità ed Esonero

1. L'Amministrazione Comunale di Rogolo declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni, lesioni o danni a persone (giocatori, accompagnatori e spettatori) o a cose, verificatisi all'interno del campo, degli spogliatoi, del giardino o delle aree limitrofe durante l'uso della struttura.
2. Il Comune non risponde in alcun modo della custodia, dello smarrimento, del danneggiamento o del furto di oggetti personali, indumenti, denaro o valori lasciati incustoditi all'interno degli spogliatoi, sul campo o nelle aree esterne.
3. Gli utilizzatori rispondono direttamente e solidalmente di ogni danno arrecato alle strutture, alle recinzioni, ai cuscini di protezione, agli spogliatoi e alle aree verdi, con obbligo di risarcimento integrale dei costi di ripristino ed esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori.

Art. 7 – Controlli, Sanzioni e Provvedimenti di Espulsione

1. La Polizia Locale, i tecnici comunali e il personale formalmente incaricato dall'Amministrazione hanno il diritto di accedere all'impianto in qualunque momento, senza preavviso, per verificare il rispetto del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'**Art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico Enti Locali), le violazioni alle disposizioni e ai divieti del presente regolamento comportano l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00**, determinata in base alla gravità e alla recidiva del fatto.
3. In applicazione delle leggi vigenti, la sanzione per la violazione del divieto di fumo all'interno dei locali o delle pertinenze è raddoppiata qualora l'infrazione avvenga in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di minori di anni 12.
4. Oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, a chiunque non rispetti le norme comportamentali, i divieti sulle calzature o arrechi disturbo alla quiete pubblica, **sarà immediatamente interdetto l'accesso al campo ed espulso dall'impianto**. La recidiva comporta il blocco permanente delle credenziali di accesso al sistema di prenotazione.